



Comune di Gemona del Friuli

Determinazione nr. 129 Del 18/03/2019

SETTORE TECNICO INFRASTRUTTURE-LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

OGGETTO: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE MUNICIPALE, PALAZZO UFFICI, PRIMO LOTTO - CUP D65H19000110001 - CIG 783743364F – AFFIDAMENTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- il Ministero dell'Interno, con nota pervenuta al prot. 5102 del 12.01.2019, ha comunicato l'assegnazione a questo Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 107, della Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), di un contributo per investimenti pari ad € 100.000,00, giusto Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno prot. 829 del 10.01.2019;
- gli investimenti di cui al suddetto finanziamento devono riguardare la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale;
- la normativa ed il Decreto citati indicano, quale termine ultimo per dare l'inizio dei lavori il giorno 15 maggio 2019, a pena di decadenza e revoca d'assegnazione del contributo;

ATTESO che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 70/2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 contenente anche il programma triennale lavori pubblici 2018-2020 ed il relativo elenco annuale dei lavori per l'anno 2019 in forza dell'art. 7 della L.R. 14/2002 e s.m.i.;

VERIFICATO che l'Amministrazione comunale, stante le condizioni di ammaloramento della sede municipale – palazzo uffici, che presenta consistenti infiltrazioni d'acqua dalla copertura con evidente deterioramento delle strutture portanti in legno e della sottostante controsoffittatura (in più punti deteriorata e caduta), intende intervenire immediatamente sul fabbricato stesso al fine di garantire opportuna soluzione alla citata problematica;

ACCERTATO altresì che il manto di copertura del fabbricato realizzato in coppi presenta uno strato sottostante di supporto in lastre ondulate di materiale costituito da impasto di cemento amianto che mostra evidenti segni di deterioramento;

CONSTATATO, pertanto, che si rende necessario procedere almeno ad un primo lotto d'intervento, con un'opera di ripristino della copertura, per la messa in sicurezza dell'edificio citato, che ospita la maggior parte dei dipendenti comunali ed è aperto al pubblico;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 24 del 20.02.2019 con la quale è stata adottata la revisione n. 1 al programma triennale 2019-2021 ed elenco annuale 2019 delle opere pubbliche, con l'inserimento dell'opera in argomento nel corrente anno per l'importo di Euro 100.000,00;

DATO ATTO che risulta necessario procedere alla redazione della progettazione dei lavori in parola;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 1 dell'art. 24 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 “ le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate;

- a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
- b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;
- c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
- d) dai soggetti di cui all'articolo 46”;

ACCERTATO che né i dipendenti di questa struttura né altri dipendenti tecnici del Comune di Gemona del Friuli possono assolvere tale servizio, in base agli accertati carichi di lavoro e che, pertanto, deve procedersi ad affidare la prestazione in oggetto a favore di un tecnico esterno all'Amministrazione;

VISTO il Decreto del Ministero della Giustizia 17.06.2016 di “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, e articolo 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016”;

DATO ATTO che detti corrispettivi possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo dell’affidamento del servizio;

EVIDENZIATO che si è provveduto d’ufficio, mediante apposito software con versione aggiornata alle recenti modifiche previste nel D.M. del 17.06.2016, a determinare il corrispettivo da porre a base di gara per lo svolgimento delle prestazioni di cui alla presente determinazione e che tale importo risulta essere pari ad Euro 11.853,34, mentre la prestazione complessiva, compresa direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ammonta ad € 23.793,83;

ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 31, comma 8, del D.lgs. 50/2016 gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di € 40.000,00, possono essere affidati in via diretta;

RITENUTO opportuno per l’Ente, nell’esercizio della facoltà concessa dal combinato disposto degli artt. 36 comma 2 e 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, procedere all’affidamento diretto della prestazione di cui trattasi mediante incarico diretto per i seguenti motivi:

- a) tale procedura garantisce un adempimento più celere ed in forma semplificata, ottenendo conseguentemente una riduzione dei tempi procedurali e quindi della realizzazione del servizio oggetto di affidamento;
- b) l'azione amministrativa è più rapida ed efficiente, posto che le modifiche apportate dal legislatore negli ultimi anni muovono tutte nella direzione di una accelerazione e semplificazione della macchina amministrativa;

CONSIDERATA, nello specifico caso di cui trattasi, la necessità di procedere quanto prima all’affidamento dell’incarico in oggetto al fine di contrarre il più possibile i tempi di conclusione dell’iter progettuale e garantire l’avvio dei lavori entro il 15.5.2019;

RICHIAMATO l’art. 192 del D.Lgs 267/2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, che prescrive l’adozione di apposita determinazione a contrattare indicante: il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICORDATO che il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dal Consip S.p.A.;

VERIFICATO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1 della Legge 488/1999 aventi ad oggetto beni o servizi comparabili con quelli di cui al presente atto;

ACCERTATO che, per quanto stabilito dall'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 145/2018, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 € e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del D.P.R. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

CONSIDERATO che in data 8 marzo 2006, a seguito del conseguimento di uno specifico finanziamento da parte dell'UE attraverso il bando EIE "energia intelligente per l'Europa", veniva costituita l'Associazione APE – Agenzia per l'energia della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – di cui sono soci fondatori la Provincia di Udine, la Camera di Commercio di Udine e l'ANCI del Friuli-Venezia Giulia.

VALUTATO che gli scopi della summenzionata agenzia sono la promozione di azioni finalizzate all'uso razionale dell'energia, al risparmio energetico, allo sviluppo di produzione di energia da fonti rinnovabili e alla riduzione delle emissioni di gas serra e l'attivazione, su tali argomenti, di iniziative rivolte alla formazione professionale ed alla sensibilizzazione pubblica;

DATO ATTO inoltre che l'agenzia ha finalità di interesse pubblico sociale in quanto favorisce la sostenibilità delle attività in campo energetico ambientale sia in campo nazionale che internazionale;

VERIFICATO altresì che l'APE – Agenzia per l'energia della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, è un organismo non profit, giuridicamente riconosciuto dalla Regione, facente parte della rete di agenzie locali che operano nell'ambito del programma IEE – Intelligent Energy Europe;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 155 del 10.07.2008 avente ad oggetto l'adesione del Comune di Gemona del Friuli all'APE – Agenzia per l'energia della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, a seguito della quale l'Amministrazione comunale è divenuta di fatto socia della suddetta agenzia;

REPUTATO pertanto opportuno avvalersi delle conoscenze e competenze possedute nella specifica materia dall'APE – Agenzia per l'energia della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, utili a perseguire l'obiettivo individuato da questa Amministrazione di voler procedere ad un sistematico intervento di adeguamento degli immobili e infrastrutture comunali ai fini di una complessiva riqualificazione energetica, come anche disposto dalla delibera del Consiglio Comunale n. 97 del 04.06.2018;

VALUTATA l'opportunità di fare riferimento alla struttura tecnica dell'APE ai fini della presente progettazione in quanto l'intervento di che trattasi rappresenta un primo lotto di lavori più ampi, relativi all'intera riqualificazione del fabbricato in oggetto;

VISTA l'offerta economica, (prot. P0199/2019), dell'APE – Agenzia per l'energia della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, dalla quale risulta un costo complessivo per la prestazione di progettazione e coordinamento in fase di progettazione in oggetto pari a € 5.000,00, (cassa previdenziale ed IVA escluse);

RILEVATO che il CUP riferito alla presente procedura è: D65H19000110001, mentre il CIG è: 783743364F;

ACCERTATO che sono state positivamente effettuate le verifiche propedeutiche alla stipula del contratto in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 dell'ANAC;

RITENUTO, pertanto, in considerazione a quanto sopra esposto, di affidare il servizio di che trattasi all'APE – Agenzia per l'energia della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per un importo di Euro

5.000,00 oltre all'IVA, e quindi per un totale di euro 6.100,00.= ;

DATO ATTO che il servizio di cui trattasi trova momentaneamente copertura al capitolo 3006 ma che, ad avvenuta variazione di bilancio sarà reimputato nel quadro economico dell'opera;

CONSIDERATO che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con particolare riguardo all'economicità, alla concorrenza, alla rotazione, e al divieto di artificioso frazionamento della spesa, nonché del principio di cui all'art.34, 42 del D. Lgs.50/2016;

VISTO l'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari per il futuro contratto e considerato che saranno acquisiti gli elementi di legge sui conti correnti bancari dedicati al pagamento del servizio, dando altresì atto che, qualora l'affidatario non assolverà agli obblighi di cui al menzionato art. 3 della L. 136/2010 l'incarico si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del sopracitato articolo di legge;

VISTA la lettera del Sindaco pro – tempore del Comune di Gemona del Friuli, prot. n. 9179 del 2.5.2018, di nomina del sottoscritto quale responsabile del settore Tecnico Infrastrutture Lavori Pubblici e Ambiente a decorrere dal 2/5/2018, fino al 2/5/2019;

VISTA la deliberazione consiliare n. 70 del 27/12/2018, avente ad oggetto: “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2019/2021 (ART. 170, DEL D. LGS. n. 267/2000)”;

VISTA la deliberazione consiliare n. 79 del 27/12/2018, con cui si è approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;

VISTA la deliberazione giuntale n. 55/2018, avente ad oggetto: “Art. 39 LR 18/2016: APPROVAZIONE DOCUMENTO PROGRAMMATICO 2018 / 2020 - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE”;

ATTESO che con deliberazione consiliare N. 23 del 16/07/2018 è stato approvato il rendiconto della gestione 2017;

VISTA la deliberazione giuntale n. 232 del 02.12.2010, avente ad oggetto: “*INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI*” e s.m.i;

VISTI gli articoli 5 (Controllo preventivo di regolarità amministrativa) e 6 (Controllo preventivo di regolarità contabile) del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 18/02/2013;

RICHIAMATO il Dlgs. n. 118/2011 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”, successivamente modificato dal D.lgs n.126/2014;

ATTESTATA, ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

Per i motivi di cui sopra:

1. Di affidare, il servizio di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei “lavori di messa in sicurezza della sede Municipale, palazzo uffici, primo lotto” all'APE – Agenzia per l'energia della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con sede in Via Santa Lucia n° 19 – Gemona del Friuli, c.f. 94097690302 e p. IVA 02517490302, per un importo di Euro 5.000,00 oltre all'IVA e quindi per un totale di euro 6.100,00.=, demandando a successivo provvedimento (ad avvenuto inserimento dell'opera a bilancio) l'affidamento dell'incarico relativo alla Direzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, che potrà essere effettuato con le medesime modalità in quanto l'ammontare dell'intero incarico, complessivamente calcolato ai sensi del D.M. 17.06.2016, risulta

essere inferiore ad € 40.000,00;

2. Di impegnare la spesa complessiva di euro 6.100,00 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto
2019	2019	783743364F	3006/1	1-5	SPESE TECNICHE, ACCATASTAMENTI, FRAZIONAMENTI, ESPROPRI	2	2	3	5	1	6.100,00	APE - AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA DI UDINE cod.fisc. 94097690302/ p.i. IT 02517490302

dando atto che ad avvenuta variazione del bilancio di previsione il suddetto importo verrà reimputato sul quadro economico dell'opera;

3. Di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono quelli descritti in premessa;
4. Di dare atto che l'incarico professionale si perfezionerà con la sottoscrizione del "Contratto di affidamento di servizi tecnici di ingegneria e architettura" in uso presso il Settore Tecnico Infrastrutture LL.PP. ed Ambiente;
5. Di liquidare la somma relativa all'incarico del servizio secondo le modalità stabilite dal Contratto di affidamento di servizi tecnici di ingegneria e architettura;

Il sottoscritto

- attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nella redazione del presente atto;
- dichiara che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, non sussistono le cause di astensione previste dal Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con deliberazione giuntale n. 229/2013, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Il Responsabile
arch. Massimiliano Crapis